

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2072 del 06/05/2020
Oggetto	PRATICA FC07A0275.RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) CON RINUNCIA DI UNA RISORSA ESISTENTE (FCA989) E PASSAGGIO DI POZZO DA DOMESTICO AD EXTRA DOMESTICO. CONCESSIONARIO: TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L.. USO: INDUSTRIALE ED IGIENICO ED ASSIMILATI
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2139 del 06/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sei MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) CON RINUNCIA DI UNA RISORSA ESISTENTE (FCA989) E PASSAGGIO DI POZZO DA DOMESTICO AD EXTRA DOMESTICO. CONCESSIONARIO: TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L. USO: INDUSTRIALE ED IGIENICO ED ASSIMILATI PRATICA FC07A0275**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE le disposizioni in materia:**

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;

**VISTI inoltre:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;

**PREMESSO** che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del RR 41/2001 all'art. 36;

**RICHIAMATA:**

- la **Determinazione Dirigenziale n. 11193 del 12/09/2013**, con scadenza al 31/12/2015, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato a TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L - C.F./P.IVA 04113460408 con sede legale in via Alberazzo n.870 in comune di Savignano sul Rubicone (FC), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea FC07A0275 da destinarsi ad uso industriale mediante il seguente pozzo:

- risorsa FCA989 ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone (FC) distinto nel NCT di detto comune al fg. 17 mappale 110 di proprietà del richiedente. Il pozzo ha una profondità di 18 mt ed una portata massima di 3 l/sec, per un prelievo massimo annuo di 200;
- la **domanda di rinnovo senza varianti** della concessione FC07A0275 per prelievo di acqua pubblica sotterranea presentata da TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L - C.F./P.IVA 04113460408 al Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna in data 05/10/2015 ed acquisita al protocollo PG/2015/727305 in corso di lavorazione e non ancora giunta agli atti finali ;
- la **comunicazione** presentata da TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L - C.F./P.IVA 04113460408 ad Arpae ed acquisita al PGFC/2018/11937 e PGFC/2018/17401 per la realizzazione di pozzo ad uso domestico in Comune di Savignano sul Rubicone (FC) distinto nel NCT di detto comune al fg. 17 mappale 110. Il pozzo ha una profondità di 12 mt;

**VISTA** l'istanza presentata in data 19/04/2019 da TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L - C.F./P.IVA 04113460408 assunta al protocollo n. PG/2019/63776 del 19/04/2019 e successiva integrazione prot.n. PG/2019/67174 del 29/04/2019 con la quale è richiesta la variante sostanziale della concessione, in rinnovo dal 2015;

**DATO ATTO** che con la suddetta variante è richiesto:

- rinuncia all'utilizzo del pozzo (risorsa FCA989) richiedendone il mantenimento ai sensi dell'art.35 comma 3 lettera b) del R.R. 41/2001 ossia attraverso la rimozione della pompa e la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati;
- passaggio da uso domestico ad extra domestico del pozzo comunicato come sopra richiamato. Per tale pozzo è richiesto l'uso industriale ed igienico ed assimilato (irrigazione area verde aziendale). Il pozzo ha un diametro esterno di 1000 mm una profondità di 12 mt ed è dotato di elettropompa sommersa della potenza di 3 KW e portata massima di prelievo di 3 l/sec. I quantitativi richiesti sono pari a 200 mc;

**DATO ATTO** che:

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n PG/2020/66101 del 06/05/2020;
- le derivazioni non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- le derivazioni non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

**VALUTATA** la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che il prelievo:

- insiste nel corpo idrico Freatico di pianura fluviale (cod. 9015ER-DQ1-FPF), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo "buono" e qualitativo "scarso";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "trascurabile/lieve";
- dati i valori di subsidenza in atto, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometri costante, il corpo idrico, localmente, risulta a "criticità media";

**DATO ATTO** che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, entrambi i prelievi ricadono nell'ambito "Attrazione", ovvero la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia e **con la prescrizione dell'installazione del misuratore dei volumi emunti e fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;**

**VISTI inoltre:**

- il parere interno della S.A.C. - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali – con Prot. n. PG/2019/70189 del 03/05/2019 che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla perforazione di nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

- il parere dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti acquisito da questa Agenzia al protocollo PG/2019/74000 del 10/05/2019 che non rileva interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato;

**PRESO ATTO** che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 99,00 con bonifico bancario del 18/04/2019, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di variante sostanziale alla concessione;
- l'importo di € 15,03 con bonifico bancario del 05/05/2020 ad integrazione del deposito cauzionale di € 283,00 già versato con bonifico bancario del 30/09/2013 per adeguarlo a quanto stabilito dall'art. 154 L.R. 3/99 ovvero alla misura di una annualità del canone corrente pari a € 298,03;
- l'importo di € 302,84 con bonifico bancario del 05/05/2020 quale canone annuo 2020 (€ 298,03) ed integrazione canoni 2015-2019 (€ 4,81);

**ATTESO** che a seguito della rimozione della pompa di emungimento dell'acqua e della chiusura dell'imbocco del pozzo (FCA989) mediante tampone localizzato, come risulta dalla documentazione allegata alla Nota PG/2020/66101 del 06/05/2020, il concessionario ha assolto agli obblighi prescritti dall'art.35 comma 3 lettera b) del RR 41/2001;

**DATO ATTO** che, in sede di sottoscrizione del disciplinare, con Nota Pg/2020/66101 del 06/05/2020 il concessionario ha richiesto di modificare il volume complessivo annuo da 200 mc a 2000 mc in quanto l'utilizzo del pozzo è sia ad uso industriale che igienico ed assimilati (irrigazione area verde aziendale);

**ATTESO** che tale richiesta può essere ritenuta accoglibile e non modifica comunque le valutazioni e/o i pareri acquisiti;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo con variante sostanziale alla concessione semplificata possa essere rilasciato ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Dott.ssa Anna Maria Casadei, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **rinnovare con variante la concessione semplificata** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale ed igienico assimilato (per irrigazione area verde aziendale) **FC07A0275 con passaggio di uso da domestico a extradomestico di un pozzo esistente** a favore di TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L - C.F./P.IVA 04113460408 con sede legale in via Alberazzo n.870 in comune di Savignano sul Rubicone (FC). Il pozzo è ubicato in in comune di Savignano sul Rubicone (FC) nel NCT di detto comune al foglio 17 mapp. 110 di proprietà della Società sopracitata. La risorsa ha una profondità massima di 12,00 m dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 3 KW e portata massima di prelievo di 3 l/sec.
2. che a seguito della rimozione della pompa di emungimento dell'acqua e della chiusura dell'imbocco del pozzo (FCA989) mediante tampone localizzato, il concessionario ha assolto agli obblighi prescritti dall'art. art.35 comma 3 lettera b) del RR 41/2001, come dichiarato nell'istanza conservata agli atti;
3. di archiviare la risorsa (**FCA989**);
4. di fissare la quantità d'acqua massima prelevabile in **2000 mc annui** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
5. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi** e dovrà registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
6. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al 31/12/2024;

7. di stabilire in € 298,03 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 154 del L.R. 3/99, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
8. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 298,03 sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
9. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
10. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
11. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [tzanzani@pec.it](mailto:tzanzani@pec.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

**DI STABILIRE che:**

1. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
2. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
3. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
4. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni  
e Concessioni di Forlì-Cesena-Area Est  
*\* Mariagrazia Cacciaguerra*

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale ed igienico ed assimilati, richiesta da TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L - C.F./P.IVA 04113460408 - Pratica FC07A0275

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEI PRELIEVI E DESTINAZIONE D'USO DEGLI STESSI.**

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante il pozzo ubicato in comune di Savignano sul Rubicone (FC) distinto nel NCT di detto comune al fg. 17 mappale 110, di proprietà del concessionario Il pozzo ha un diametro esterno di 1000 mm una profondità di 12 mt ed è dotato di elettropompa sommersa della potenza di 3 KW e portata massima di prelievo di 3 l/sec.. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER : X = 773.878 e Y = 888.099);
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso industriale ed igienico ed assimilati (irrigazione area verde aziendale) per una quantità massima annua di prelievo di mc 2000.

**ART. 2**

**LA DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2024**.

**ART.3**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

1. Il prelievo è concesso per un volume complessivo annuo di mc. 2000;
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

**ART. 4**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione nel pozzo**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi** e registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it) , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it) , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità di ogni opera di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tali cartelli devono rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, i nuovi cartelli sostitutivi.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, le risorse idriche oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
7. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato dei pozzi nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocui ai terzi ed al pubblico generale interesse. I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla loro dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura dei pozzi non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
8. La Ditta dovrà presentare in fase di rinnovo della concessione uno studio sulla possibilità di adottare soluzioni tecniche di risparmio, riuso e riciclo della risorsa idrica.

#### **ART. 5**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

#### **ART. 6**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

#### **ART. 7**

##### **RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2024**.

#### **ART. 8**

### **RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

### **ART. 9**

#### **RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE**

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

### **ART. 10**

#### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**